Tempi di attesa:

bovine, cavalle, coniglie: carne e visceri: zero giorni;

bovine, cavalle: latte: zero giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

18A01529

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Mycoflor 200 mg/ml» soluzione per uso in acqua da bere per suini.

Estratto provvedimento n. 86 del 6 febbraio 2018

Medicinale veterinario: MYCOFLOR 200 mg/ml soluzione per uso in acqua da bere per suini.

Confezioni: e A.I.C.

bottiglia da 1 litro - A.I.C. n. 104868029;

tanica da 5 litri - A.I.C. n. 104868017.

Titolare A.I.C.: SP Veterinaria S.A. Ctra. Reus-Vinyols km 4,1 - 433330 Riudoms Spagna.

Oggetto del provvedimento: procedura europea: PT/V/0120/001/IB/002.

Si autorizza, in accordo con il QRD template la modifica della sezione 6.2 del SPC e relativa sezione 12 del foglietto illustrativo.

Per effetto della suddetta variazione gli stampati devono essere modificati come di seguito:

SPC

6.2 incompatibilità principali:

In assenza di studi di compatibilità, questo medicinale veterinario non deve essere miscelato con altri medicinali veterinari.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

18A01530

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Rintal suini 10g/100g».

Con decreto n. 25 del 9 febbraio 2018 è revocata, su rinuncia della ditta Bayer S.p.A, viale Certosa, 130 - 20156 Milano, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C:

Rintal suini 10g/100g - Premiscela per alimenti medicamentosi per suini - A.I.C. n. 102414.

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto acquista efficacia all'atto della notifica all'impresa interessata, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

18A01531

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Lincodox 110».

Estratto provvedimento n. 80 del 5 febbraio 2018

Medicinale veterinario LINCODOX 110 (A.I.C. n. 104016)

Titolare A.I.C.: DOX-AL Italia S.p.A. con sede in Piazzale Cadorna, 10 - 20123 Milano

Oggetto del provvedimento: Variazione di tipo IB, C.I.2 a) Modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo di un medicinale generico/ibrido/biosimilare in seguito a una valutazione della stessa modifica apportata al prodotto di riferimento: attuazione di una o più modifiche per le quali il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio non presenta nuove informazioni complementari

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la modifica di seguito descritta:

Modifica degli stampati in seguito alla stessa modifica apportata al prodotto di riferimento LINCOMICINA 11% Ascor Chimici (ora titolare dell'autorizzazione: Vétoquinol Italia).

La suddetta modifica riguarda i Tempi di attesa per la carne suina che passa da 12 giorni a 2 giorni.

Per effetto delle suddette variazioni gli stampati devono essere modificati nei punti pertinenti.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

18A01532

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Approvazione del Contratto Nazionale di Servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A. - 2018-2022.

Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 aprile 2017, il Consiglio dei ministri nella riunione del 22 dicembre 2017 ha deliberato lo schema di Contratto nazionale di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. per il periodo dal 2018 al 2022.

Il precitato Contratto nazionale di servizio è stato stipulato e successivamente registrato dalla Corte dei conti - Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF - il 21 febbraio 2018, n. 1-118.

Gli effetti del Contratto nazionale di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. - 2018-2022 - decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO

CONTRATTO DI SERVIZIO 2018-2022

CONTRATTO NAZIONALE DI SERVIZIO
TRA IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
E LA RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici» ed in particolare gli articoli 7, 45, 47 e 49;

Visto l'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dall'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 220, che prevede che il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è affidato per concessione a una società per azioni, che lo svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio, stipulato con il Ministero dello sviluppo economico, previa delibera del Consiglio dei ministri, e di contratti di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 28 aprile 2017, recante la concessione in esclusiva alla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. dell'esercizio del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale sull'intero territorio nazionale alle condizioni e con le modalità stabilite dall'annesso schema di convenzione, per una durata decennale a decorrere dalla data del 30 aprile 2017;

Ritenuta, pertanto, la necessità di stipulare un Contratto nazionale di servizio (di seguito denominato «Contratto») tra il Ministero dello sviluppo economico (di seguito denominato «Ministero») e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., (di seguito denominata «RAI» o, alternativamente, «concessionaria»).

Capo I

MISSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO RADIOFONICO, TELEVISIVO E MULTIMEDIALE

Art. 1.

Oggetto del Contratto nazionale di servizio

1. Tenuto conto del complessivo quadro regolatorio, e in particolare dell'affidamento a Rai in esclusiva del servizio pubblico, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del TUSMAR, e dell'art. 1, comma 2, della Convenzione tra il Ministero e la Rai di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 aprile 2017, il presente Contratto ha per oggetto l'attività che la Rai svolge ai fini dell'espletamento del servizio pubblico e, in particolare, l'offerta radiofonica, televisiva, e multimediale diffusa attraverso le diverse piattaforme in tutte le modalità, l'impiego della capacità trasmissiva necessaria, la realizzazione dei contenuti editoriali, l'erogazione dei servizi tecnologici per la produzione e la trasmissione del segnale in tecnica analogica e digitale, la predisposizione e gestione dei sistemi di controllo e di monitoraggio.

2. La Rai per lo svolgimento delle attività inerenti al servizio pubblico può avvalersi di società da essa partecipate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, purché siano stati stipulati con le medesime società adeguati strumenti negoziali che garantiscano alla Rai pieno titolo a disporre dei mezzi e delle risorse strumentali per l'espletamento delle prestazioni di servizio pubblico.

Art. 2.

Principi generali

1. La Rai assicura un'offerta di servizio pubblico improntata ai seguenti principi:

a) rendere disponibile e comprensibile - nella molteplicità delle forme divulgative - su differenti piattaforme, una pluralità di contenuti, di diversi formati e generi, che rispettino i principi dell'imparzialità, dell'indipendenza e del pluralismo, riferito a tutte le diverse condizioni e opzioni sociali, culturali e politiche, affinché ciascuno possa autonomamente formarsi opinioni e idee e partecipare in modo attivo e consapevole alla vita del Paese, così da garantire l'apprendimento e lo sviluppo del senso critico, civile ed etico della collettività nazionale anche all'estero, nel rispetto del diritto e del dovere di cronaca, della verità dei fatti e del diritto ad essere informati;

b) avere cura di raggiungere le diverse componenti della società, prestando attenzione alla sua articolata composizione in termini di genere, generazioni, identità etnica, culturale e religiosa, nonché alle minoranze e alle persone con disabilità, al fine di favorire lo sviluppo di una società inclusiva, equa, solidale e rispettosa delle diversità e di promuovere, mediante appositi programmi ed iniziative, la partecipazione alla vita democratica;

c) veicolare informazioni volte a formare una cultura della legalità, del rispetto della diversità di genere e di orientamento sessuale, nonché di promozione e valorizzazione della famiglia, delle pari opportunità, del rispetto della persona, della convivenza civile, del contrasto ad ogni forma di violenza;

d) adottare criteri di gestione idonei ad assicurare trasparenza ed efficienza con particolare riguardo all'uso delle risorse pubbliche.

2. La Rai è tenuta ad articolare la propria offerta tenendo conto, nell'ambito di azioni di lungo termine, dei seguenti obiettivi:

a) identità collettiva e senso civico: favorire lo sviluppo socio-culturale, e i principi della cooperazione, della solidarietà e della sussidiarietà;

b) sistema audiovisivo: definire interventi in grado di valorizzare il sistema culturale, creativo e dei talenti e supportare la crescita dell'industria audiovisiva sotto il profilo sia qualitativo sia quantitativo, anche nella prospettiva di una sua maggiore proiezione internazionale;

c) alfabetizzazione digitale: contribuire alla diffusione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, per favorire l'innovazione e la crescita economica del Paese;

d) promozione della valorizzazione dell'istruzione e della formazione professionale;

e) sistema Italia: supportare il Paese all'estero valorizzandone le eccellenze e le esperienze più virtuose in sinergia con le relazioni anche istituzionali di natura economica, culturale e scientifica.

3. La Rai è tenuta, inoltre, a promuovere la crescita della qualità della propria offerta complessiva, da perseguire attraverso i seguenti obiettivi:

a) raggiungere i diversi pubblici attraverso una varietà della programmazione complessiva, con particolare attenzione alle offerte che favoriscano la coesione sociale;

b) sperimentare, con approccio originale, nuovi formati e linguaggi, testuali e visivi, proponendosi al pubblico, anche ai fini del confronto con gli altri operatori, come laboratorio di programmi innovativi, in grado di coinvolgere anche i più giovani;

c) promuovere l'immagine del Paese, attraverso lo sviluppo di progetti che abbiano, potenzialmente, interesse per il pubblico internazionale;

d) promuovere un impegno sociale e culturale, definendo un'offerta concepita per favorire lo sviluppo, nella collettività nazionale, del senso civico e di una compiuta identità sociale, anche mediante la conoscenza e la partecipazione alla vita delle istituzioni e al processo democratico;

e) diffondere i valori dell'accoglienza e dell'inclusione, del rispetto della legalità e della dignità della persona;

f) diffondere i valori della famiglia e della genitorialità;

g) superare gli stereotipi di genere, al fine di promuovere la parità e di rispettare l'immagine e la dignità della donna anche secondo il principio di non discriminazione;

h) garantire la tutela dei minori, osservando scrupolosamente tutte le norme poste a tutela del loro corretto sviluppo fisico, psichico e morale, anche nell'offerta non specificamente dedicata;

i) incoraggiare i fruitori del servizio, specie i minori, ad esplorare tematiche delle più diverse aree di apprendimento, con particolare riguardo al mondo delle scienze, anche mediante iniziative congiunte con istituzioni educative e culturali;

l) potenziare la fruibilità dell'offerta da parte delle persone con disabilità;

m) sostenere l'alfabetizzazione digitale, per contribuire a colmare il divario culturale e sociale nell'uso delle nuove tecnologie;

n) contribuire alla ricerca e all'innovazione tecnologica e sperimentare nuove modalità trasmissive, in linea con l'evoluzione del mercato, anche al fine di favorire lo sviluppo industriale delle infrastrutture fondamentali del Paese.

Art. 3.

Offerta televisiva

1. La Rai articola l'offerta televisiva in canali generalisti, semigeneralisti e tematici, con l'obiettivo di raggiungere l'intera popolazione e il pubblico in tutte le sue articolazioni, integrando le diverse piattaforme distributive.

2. L'offerta televisiva deve essere prevalentemente composta, secondo le quote di cui all'art. 25, da programmi classificabili nei generi seguenti, con le caratteristiche di seguito indicate:

a) Informazione generale e approfondimenti: notiziari nazionali e regionali con programmazione quotidiana o straordinaria; informazione istituzionale e parlamentare nazionale ed europea; rubriche tematiche, inchieste e dibattiti di rete o di testata, attinenti ai temi dell'attualità

interna, ai fenomeni sociali e del terzo settore, alle diverse confessioni religiose, alla realtà delle periferie, alle condizioni della vita quotidiana delle persone e dei gruppi sociali, alla promozione della conoscenza della Costituzione e del Trattato dell'Unione europea, alla diffusione e promozione della cultura della legalità; informazione di interesse internazionale accompagnata da approfondimenti qualificati; informazione sul funzionamento e sulle attività dell'Unione europea e sugli effetti che queste hanno a livello locale, tramite approfondimenti prodotti autonomamente dalle sedi regionali della Rai;

b) Programmi di servizio: trasmissioni prevalentemente incentrate sulle esigenze e sullo sviluppo della collettività e dell'individuo, in cui saranno anche valorizzate le opportunità europee e adottati formati adatti anche ad un consumo web e in mobilità; trasmissioni che valorizzino la società in tutte le sue componenti, con particolare attenzione alle esigenze delle famiglie, alle questioni sociali e ai fenomeni emergenti; trasmissioni finalizzate alla tutela e valorizzazione delle peculiarità ed eccellenze nazionali; trasmissioni dedicate alle celebrazioni liturgiche, a temi religiosi e al dialogo interreligioso; trasmissioni finalizzate a promuovere la conoscenza dell'Unione europea; programmi legati ai temi del lavoro, ai bisogni della collettività (quali le condizioni delle strutture sanitarie, assistenziali e previdenziali), all'ambiente e alla qualità della vita; programmi che promuovano l'alfabetizzazione digitale; programmi che favoriscano la comprensione delle diversità presenti nella società contemporanea e i processi di inclusione; programmi che favoriscano l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, in raccordo con la strategia nazionale prevista dall'art. 24-*bis* del decreto legge 23 dicembre 2016, n. 237, nonché la comprensione dei mercati dell'energia in collaborazione con l'autorità di settore; spazi informativi di servizio e di comunicazione sociale, dedicati al volontariato e all'associazionismo;

c) Programmi culturali e di intrattenimento: trasmissioni a carattere culturale, anche realizzate seguendo i canoni dell'intrattenimento, e con possibilità di declinazione multipiattaforma; trasmissioni finalizzate a promuovere e valorizzare la lingua italiana, la storia, le tradizioni, i costumi, il patrimonio storico-culturale del Paese e dell'Europa e a diffonderne la conoscenza; trasmissioni volte a sensibilizzare sui temi della tutela del patrimonio artistico, paesaggistico e ambientale del Paese; trasmissioni e documentari a contenuto educativo, storico, artistico, letterario e scientifico; programmi per la valorizzazione e promozione del turismo in Italia e del *made in Italy* nel mondo; trasmissioni con finalità didattico-divulgative su temi sia scolastici sia attinenti alla vita quotidiana dirette a valorizzare sia le conoscenze sia le abilità; programmi volti a favorire l'educazione artistica e la valorizzazione delle opere d'arte e dell'ingegno; programmi volti a far conoscere e promuovere il talento individuale anche attraverso format che favoriscano forme di collaborazione tra i partecipanti, con particolare riguardo alle trasmissioni rivolte ai minori e ai giovani; programmi finalizzati a soddisfare i bisogni di conoscenza e di approfondimento; programmi dedicati al racconto del reale, svolto anche attraverso ricostruzioni o esperimenti sociali, nonché con modalità multimediali;

d) Informazione e programmi sportivi: eventi nazionali e internazionali, anche delle discipline sportive meno popolari, dello sport femminile e dello sport praticato dalle persone con disabilità, trasmessi in diretta o registrati; notiziari e rubriche di approfondimento, anche volte a divulgare i valori dello sport e i suoi risvolti sociali;

e) Programmi per Minori: programmi dedicati all'infanzia e all'adolescenza e comunque al pubblico più giovane che abbiano finalità formativa, informativa, nel rispetto del diritto dei minori alla tutela della loro dignità e del loro sviluppo fisico, psichico e morale;

f) Opere italiane ed europee: opere cinematografiche, *fiction*, serie televisive per minori anche in animazione, cartoni, documentari di origine italiana ed europea; programmi per la valorizzazione dell'audiovisivo in generale.

Art. 4.

Offerta radiofonica

1. La Rai articola l'offerta radiofonica in canali generalisti, semigeneralisti e tematici, con l'obiettivo di raggiungere l'intera popolazione e il pubblico in tutte le sue articolazioni, integrando le diverse piattaforme distributive.

2. La programmazione deve essere prevalentemente composta, secondo le quote di cui all'art. 25, di programmi classificabili nei generi seguenti, con le caratteristiche rispettivamente indicate:

a) Notiziari: giornali radio, anche sportivi o tematici, di formato, stile e contenuto diversificato secondo il canale;

b) Informazione: programmi o rubriche di approfondimento, inchieste, *reportage*; dibattiti e «fili diretti», anche in formato di flusso; radiocronache, programmi e rubriche dedicati alle varie discipline sportive;

c) Cultura e intrattenimento: programmi di attualità scientifica e culturale, anche con carattere di intrattenimento; teatro (mediante riprese o produzioni in studio); documentari e rievocazioni storiche anche basati su elaborazioni di materiali di archivio;

d) Società: programmi, rubriche e *talk show* su temi sociali e di costume, anche rivolti al mondo dei giovani o realizzati in formati innovativi, capaci di rappresentare la vita sociali e nei territori e di ampliare il dibattito sull'evoluzione civile del Paese; rubriche dedicate al tema delle pari opportunità e al ruolo delle donne nella società;

e) Musica: programmi dedicati a tutti i generi e sottogeneri di musica; programmi e contenitori prevalentemente musicali; trasmissioni dal vivo o in via differita di eventi musicali; programmi di attualità sulla musica nazionale e popolare; programmi e contenitori prevalentemente musicali dedicati in particolare alla musica italiana e ai giovani artisti; programmi volti a favorire l'educazione musicale e la valorizzazione delle opere d'arte e dell'ingegno;

f) Servizio: rubriche e servizi sull'attività degli organi istituzionali nazionali ed europei; programmi dedicati alla informazione sulle nuove tecnologie digitali; programmi, rubriche e radiocronache dedicati a celebrazioni liturgiche, a temi religiosi e al dialogo interreligioso; rubriche tematiche di particolare interesse sociale o rivolte a particolari target (minori, anziani, disabili, ecc.) dedicate alla promozione della conoscenza della Costituzione e del Trattato dell'Unione europea, alla diffusione e promozione della cultura della legalità e della dignità della persona; programmazione per non vedenti; programmi volti alla tutela e alla valorizzazione della lingua italiana e alla promozione della lettura; trasmissioni finalizzate a promuovere la conoscenza dell'Unione europea e delle questioni legate alla difesa dell'ambiente;

g) Pubblica utilità: notiziari e servizi sulla viabilità, la sicurezza stradale e le condizioni meteo, specialmente dedicati all'utenza mobile; bollettino del mare, della neve; messaggi di emergenza e di protezione civile; segnale orario.

Art. 5.

Offerta multimediale

1. La Rai si impegna a rendere disponibili i propri contenuti sulle piattaforme multimediali, in modalità lineare e non lineare, secondo le nuove modalità di consumo.

2. Al fine di attuare quanto previsto dal comma 1, la Rai è tenuta a:

a) rendere fruibile agli utenti sulla propria piattaforma IP, tutta l'offerta in *live streaming*, nei limiti dei diritti disponibili;

b) rendere disponibile sulla propria piattaforma IP una parte rilevante della propria offerta in modalità non lineare, con particolare attenzione alla valorizzazione degli archivi, secondo un piano editoriale volto alla storicizzazione e contestualizzazione dei contenuti;

c) declinare la propria offerta multimediale attraverso lo sviluppo di prodotti specifici in ambiti quali, a titolo esemplificativo, l'informazione, la cultura, i bambini;

d) sviluppare prodotti multimediali volti alla valorizzazione della radio, in modalità lineare e non lineare;

e) rendere la propria offerta multimediale sempre più fruibile dagli utenti con disabilità, secondo gli *standard* prevalenti nel settore;

f) accrescere progressivamente l'offerta di contenuti e *format* concepiti e prodotti per le piattaforme a protocollo IP, offrendo crescenti capacità di partecipazione interattiva al pubblico dei media digitali, nel rispetto della qualità dell'informazione e del pluralismo;

g) attivare un «filo diretto» con gli utenti, per favorirne la partecipazione e contribuire al miglioramento dell'offerta, nonché per raccogliere segnalazioni ed eventuali reclami, attraverso le più idonee piattaforme tecnologiche;

h) realizzare una piattaforma crossmediale incentrata su servizi interattivi per gli utenti, con priorità alle informazione sulle condizioni meteo e sul traffico;

i) promuovere l'innovazione tecnologica e l'educazione digitale, mediante la sperimentazione di programmi, formati e contenuti che avvicinino gli utenti alle tecnologie e all'alfabetizzazione digitali.

3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma precedente, la Rai si avvale anche del Centro ricerche e innovazione tecnologica di Torino, quale centro di eccellenza per la definizione delle strategie di evoluzione tecnologica e per la ricerca volta a rendere accessibile a tutti gli utenti l'offerta multimediale del servizio pubblico.

Art. 6.

Informazione

1. La Rai è tenuta ad improntare la propria offerta informativa ai canoni di equilibrio, pluralismo, completezza, obiettività, imparzialità, indipendenza e apertura alle diverse formazioni politiche e sociali, e a garantire un rigoroso rispetto della deontologia professionale da parte dei giornalisti e degli operatori del servizio pubblico, i quali sono tenuti a coniugare il principio di libertà con quello di responsabilità, nel rispetto della dignità della persona, e ad assicurare un contraddittorio adeguato, effettivo e leale.

2. La Rai assicura nella programmazione il pluralismo, al fine di soddisfare il diritto del cittadino a una corretta informazione e alla formazione di una propria opinione.

3 Al fine di attuare quanto previsto al comma 1, la Rai - in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 1, comma 7, della Convenzione - è tenuta ad assicurare:

a) la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti inquadrandoli nel loro contesto, nonché l'obiettività e l'imparzialità dei dati forniti, in modo da offrire informazioni idonee a favorire la libera formazione delle opinioni non condizionata da stereotipi;

b) lo sviluppo del senso critico, civile ed etico nella collettività nazionale;

c) il rispetto del divieto assoluto di utilizzare metodologie e tecniche capaci di manipolare in maniera non riconoscibile il contenuto delle informazioni;

d) la diffusione di programmi informativi in lingua inglese via televisione e mediante altre piattaforme distributive;

e) l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale e politica in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

f) la trasmissione dei comunicati e delle dichiarazioni ufficiali degli organi costituzionali indicati dalla legge;

g) la promozione delle pari opportunità tra uomini e donne;

h) l'accrescimento della conoscenza delle vicende europee e internazionali;

l) l'adozione di idonee cautele in modo da assicurare che la completezza informativa, in particolare nell'uso delle immagini o delle descrizioni, non leda le sensibilità dell'infanzia e dell'adolescenza.

4. La Rai assicura l'informazione pubblica nazionale nonché regionale attraverso la presenza in ciascuna regione o provincia autonoma di proprie redazioni, interagendo con le realtà culturali e produttive dei territori. La Rai, adottando ogni opportuna misura organizzativa, valorizza le sedi regionali e i centri di produzione di Roma, Milano, Napoli e Torino, anche per salvaguardare l'informazione e l'approfondimento culturale nelle realtà locali.

Art. 7.

Industria dell'audiovisivo

1. La Rai valorizza le capacità produttive, imprenditoriali e culturali del Paese al fine di favorire lo sviluppo e la crescita del sistema di produzioni audiovisive indipendenti, italiane ed europee, promuovendone l'efficienza e il pluralismo, nonché la ricerca di nuovi modelli produttivi e di nuovi linguaggi anche multimediali.

2. La Rai, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo VII del TUSMAR e coerentemente a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera *b)* della Convenzione, assicura inoltre un adeguato sostegno allo sviluppo dell'industria nazionale dell'audiovisivo, anche con riferimento alla produzione di documentari e di film di animazione, mediante l'acquisizione o la co-produzione, nel quadro di procedure trasparenti, di prodotti di alta qualità, realizzati da o con imprese anche indipendenti che abbiano stabile rappresentanza in Italia, per una loro valorizzazione nei mercati esteri.

3. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 2, la Rai si impegna a:

a) realizzare i prodotti audiovisivi di nazionalità italiana entro i confini nazionali, salvo esigenze di carattere artistico;

b) promuovere progetti di co-produzione internazionale, che valorizzino il prodotto nazionale e ne agevolino la commercializzazione all'estero, e di produzione documentaristica, anche al fine di rafforzare l'immagine, il patrimonio artistico e culturale e la ricchezza paesaggistica del Paese;

c) assicurare un presidio aziendale dedicato allo sviluppo del genere documentario e al coordinamento dei relativi investimenti.

Art. 8.

Minori

1. La Rai si impegna ad improntare l'offerta complessiva, diffusa su qualsiasi piattaforma e con qualunque sistema di trasmissione, al rispetto delle norme europee e nazionali a tutela dei minori, tenendo conto in particolare delle sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva, coerentemente a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera *i)* e dall'art. 10 della Convenzione.

2. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 la Rai si impegna affinché l'offerta dedicata ai minori:

a) proponga valori positivi umani e civili, fondati sul rispetto della dignità della persona;

b) metta a disposizione delle nuove generazioni strumenti innovativi che aiutino a comprendere il valore e i benefici dell'appartenenza alla comunità;

c) promuova modelli di riferimento, femminili e maschili, paritari e non stereotipati, mediante contenuti che educhino al rispetto della diversità di genere e al contrasto della violenza;

d) si caratterizzi per una cura prioritaria per il linguaggio, con riferimento a un uso appropriato della lingua italiana, all'apprendimento dell'inglese e di altre lingue, e all'alfabetizzazione digitale, con un'azione di educazione positiva al web;

e) favorisca la cultura della legalità, la prevenzione e il contrasto di ogni forma di violenza, in particolare contro le donne, e di «bullismo» e *cyber* bullismo, aiutando a riconoscere i segnali da cui tali fenomeni possono originare;

f) accresca le capacità critiche dei minori in modo che sappiano fare migliore uso dei media e di Internet, sia dal punto di vista qualitativo sia quantitativo, anche tenendo conto degli attuali e futuri sviluppi in chiave di interattività e offra perciò programmi dedicati alla promozione di competenze rispetto alla gestione del proprio «profilo» sui diversi *social media*, anche in relazione al tema della tutela della *privacy* e delle informazioni personali e con l'obiettivo di sviluppare una cultura di contrasto al *cyber* bullismo;

g) favorisca la partecipazione dei minori, con una particolare attenzione dedicata ai loro problemi e alle loro esigenze, nonché le iniziative loro rivolte sul territorio;

h) sviluppi nelle nuove generazioni la conoscenza e il senso di appartenenza all'Unione europea.

3. Nella fascia oraria compresa tra le ore 7 e le 23, dedicata a una visione familiare, la Rai è tenuta a realizzare programmi riguardanti tutti i generi televisivi, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità dell'infanzia e dell'adolescenza, evitando la messa in onda di programmi che possano nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori, o indurre a una fuorviante percezione dell'immagine femminile. La Rai si impegna anche ad adottare idonee cautele in modo da assicurare che la completezza informativa, in particolare nell'uso delle immagini o delle descrizioni, non comporti un danno delle esigenze e della sensibilità dell'infanzia e dell'adolescenza.

4. La Rai è tenuta a dedicare appositi spazi e programmi volti ad informare tanto i minori, quanto coloro che ne abbiano la responsabilità anche nell'ambito familiare, sull'uso corretto e appropriato delle trasmissioni televisive, radiofoniche e multimediali da parte dei minori stessi.

5. La Rai, attraverso il proprio sistema di segnaletica della programmazione, evidenzia, con riferimento a film, *fiction* e intrattenimento, i programmi adatti ad una visione congiunta con un adulto e quelli adatti al solo pubblico adulto. Con riferimento a quest'ultima fattispecie, la Rai applica sistemi di chiara riconoscibilità visiva per tutta la durata dei relativi programmi.

Art. 9.

Parità di genere

1. La Rai assicura nell'ambito dell'offerta complessiva, diffusa su qualsiasi piattaforma e con qualunque sistema di trasmissione, la più completa e plurale rappresentazione dei ruoli che le donne svolgono nella società, nonché la realizzazione di contenuti volti alla prevenzione e al contrasto della violenza in qualsiasi forma nei confronti delle donne.

2. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Rai si impegna a:

a) promuovere la formazione tra i propri dipendenti, operatori e collaboratori esterni, affinché in tutte le trasmissioni siano utilizzati un linguaggio e delle immagini rispettosi, non discriminatori e non stereotipati nei confronti delle donne;

b) non trasmettere messaggi pubblicitari discriminatori o che alimentino stereotipi di genere;

c) realizzare il monitoraggio e il relativo resoconto annuale, che consenta di verificare il rispetto della parità di genere nella programmazione complessiva. Il resoconto annuale è pubblicato nel sito internet dell'azienda ed è trasmesso al Ministero, all'Autorità, alla Commissione, entro quattro mesi dalla conclusione dell'esercizio precedente.

Art. 10.

Offerta dedicata alle persone con disabilità

1. La Rai è tenuta ad assicurare l'adozione di idonee misure di tutela delle persone portatrici di disabilità sensoriali in attuazione dell'art. 32, comma 6, del TUSMAR e dell'art. 30, comma 1, lettera *b)*, della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18.

2. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Rai è tenuta a dedicare particolare attenzione alla promozione culturale per l'integrazione delle persone disabili e per il superamento dell'handicap.

Art. 11.

Informazione sulle istituzioni

1. La Rai è tenuta ad assicurare, anche sui canali generalisti, la valorizzazione della comunicazione concernente le istituzioni e si impegna a diffondere, promuovere e sviluppare l'informazione sulle istituzioni nazionali e sull'Unione europea. Nel rispetto del pluralismo sociale, culturale e politico, la Rai assicura la formazione, la divulgazione e l'informazione sui temi del funzionamento delle Istituzioni e della partecipazione alla vita politica.

2. La Rai, altresì, è tenuta ad assicurare la trasmissione delle iniziative della Presidenza della Repubblica, nel rispetto della convenzione in essere.

3. La Rai è tenuta ad assicurare la trasmissione gratuita dei messaggi di utilità sociale o di interesse pubblico che siano richiesti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. La Rai è tenuta a garantire l'accesso alla programmazione, nei limiti e secondo le modalità indicati dalla legge, in favore dei partiti e dei gruppi rappresentati in Parlamento ed in assemblee e consigli regionali, delle organizzazioni associative delle autonomie locali, dei sindacati nazionali, delle confessioni religiose, dei movimenti politici, degli enti e delle associazioni politiche e culturali, delle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali e regionali, dei gruppi etnici e linguistici e degli altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta.

5. La Rai su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri o della Presidenza della Repubblica si impegna a svolgere il ruolo di *Host Broadcaster* per eventi istituzionali di rilievo internazionale organizzati dall'Italia.

Art. 12.

Offerta per l'estero e in lingua inglese

1. La Rai, coerentemente a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera *f)* della Convenzione, è tenuta a garantire la produzione, la distribuzione e la trasmissione di contenuti audiovisivi all'estero, finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione della lingua, della cultura e dell'impresa italiana attraverso l'utilizzazione e la diffusione delle più significative produzioni audiovisive nazionali, nonché di programmi specifici.

2. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Rai è tenuta a definire un'offerta in grado di rappresentare la complessiva realtà del Paese anche sotto il profilo economico, le dinamiche di sviluppo e le diverse prospettive culturali, istituzionali, imprenditoriali e sociali nella loro interezza, nonché a realizzare nuove forme di programmazione per l'estero che consentano di portare la cultura italiana, l'ambiente, il paesaggio e l'arte, di carattere sia nazionale sia regionale anche a un più vasto pubblico internazionale.

3. La Rai è tenuta a sviluppare uno specifico canale in lingua inglese di carattere informativo, di promozione dei valori e della cultura italiana, anche mediante la produzione di programmi originali e opere realizzate appositamente per un pubblico straniero, nonché volto alla diffusione dei prodotti rappresentativi delle eccellenze del sistema produttivo italiano e di opere cinematografiche, documentaristiche e televisive selezionate per valorizzare l'identità del Paese.

4. La Rai si impegna a tener conto dei seguenti tre possibili ambiti di intervento:

a) realizzazione di una guida informativa per le persone straniere interessate all'Italia;

b) valorizzazione dei rapporti tra l'Italia e i cittadini italiani residenti all'estero;

c) insegnamento della lingua inglese.

5. Gli obiettivi di cui al presente articolo possono essere conseguiti anche con apposite convenzioni stipulate con la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103, o con altre amministrazioni competenti.

Art. 13.

Servizi di pubblica utilità

1. La Rai è tenuta a garantire la realizzazione di servizi interattivi digitali di pubblica utilità.

2. La Rai assicura spazi alla diffusione di informazioni riguardanti i servizi di pubblica utilità, con particolare riferimento alle reti di viabilità e di trasporto, a quelle di erogazione e distribuzione dell'energia, dell'acqua, delle telecomunicazioni e comunque ad avvenimenti di rilevante interesse per la popolazione.

3. La Rai è tenuta ad assicurare la trasmissione di adeguate informazioni sulla viabilità delle strade e delle autostrade italiane nel corso di programmi sulle reti nazionali.

Art. 14.

Audiovideoteche

1. La Rai è tenuta a garantire la completa digitalizzazione, la conservazione e la promozione degli archivi storici, radiofonici e televisivi, quale patrimonio essenziale per un efficace sviluppo della complessiva missione di servizio pubblico, secondo il piano di cui al successivo art. 25, comma 1, lettera *u)*, punto *iv)*.

2. La Rai si impegna a proseguire e rafforzare il processo di catalogazione digitale dell'archivio storico televisivo, comprensivo dei materiali registrati su pellicola, utilizzando le tecnologie più avanzate di archiviazione e catalogazione e sperimentando l'integrazione delle audiovideoteche nel processo produttivo digitale, al fine di promuovere la conservazione della memoria audiovisiva del Paese.

3. L'archivio storico radiotelevisivo, già aperto per la consultazione al pubblico nelle sedi della Rai, dovrà essere reso ulteriormente disponibile per fini culturali, didattici e di natura istituzionale. Tale obiettivo sarà realizzato attraverso specifiche convenzioni con università, scuole, enti pubblici e associazioni senza fini di lucro e con la realizzazione di produzioni antologiche e collaborazioni con gli altri principali detentori di archivi storici audiovisivi in progetti che coinvolgano le organizzazioni impegnate nella conservazione della memoria audiovisiva del Paese.

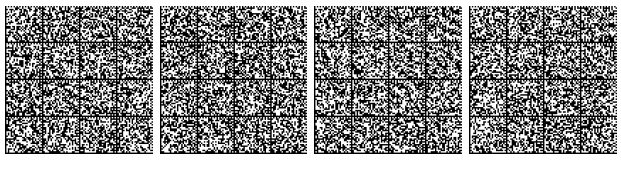

Art. 15.

Infrastrutture, impianti e diffusione

1. La Rai è tenuta a operare, anche tramite la propria partecipata Rai Way, all'avanguardia nella sperimentazione e nell'uso delle nuove tecnologie, sulla base dell'evoluzione della normativa nazionale, europea e internazionale, nonché ad assicurare un uso ottimale delle risorse frequenziali messe a disposizione dallo Stato affinché gli impianti necessari all'esercizio dei servizi in concessione siano realizzati a regola d'arte, con l'adozione di ogni perfezionamento consentito dal progresso tecnologico.

2. In coerenza con l'obiettivo di conseguire una gestione efficiente dello spettro ed in linea con la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2017/899, del 17 maggio 2017 la Rai si impegna a rispettare le scadenze della tabella di marcia nazionale per la liberazione della banda 700MHz, tramite l'ammodernamento ed estensione delle reti e le modifiche frequenziali necessarie, stabilite dal Ministero, sia per il necessario periodo transitorio dal 2020 al 2021, sia per il completamento delle operazioni volte alla liberazione della banda 700MHz entro il termine del 30 giugno 2022, nonché secondo il *Master Plan* delle attività che il Ministero stesso prevede per ciascuna delle aree tecniche in cui è ripartito il territorio nazionale. Il Ministero, nel contesto della pianificazione nazionale delle frequenze definita dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito «Autorità»), assegna alla concessionaria diritti d'uso di risorse frequenziali coerenti per numero e caratteristiche con le finalità del presente Contratto. L'assegnazione delle frequenze in ciascuna area tecnica precede lo *switch off* delle frequenze in banda 700 MHz per un periodo sufficiente alla progettazione e alla realizzazione delle reti.

3. In funzione della propria strategia editoriale, la Rai utilizza la capacità trasmissiva assegnata in modo adeguato alla distribuzione della propria offerta televisiva con elevata qualità dell'immagine e del suono, allo sviluppo dell'alta definizione e all'assolvimento dei propri compiti di sperimentazione ed innovazione. A tal fine, previa assegnazione delle necessarie frequenze, è tenuta a realizzare:

a) una rete nazionale per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale ad articolazione regionale, in banda III (VHF) secondo le frequenze coordinate ai sensi dell'accordo di Ginevra 2006 (GE06) pianificate dall'Autorità ed assegnate dal Ministero, in modalità MFN (*Multi Frequency Network*) o k-SFN (*Single Frequency Network*) con copertura in ciascuna area tecnica al momento dello *switch off* non inferiore a quella precedentemente assicurata dagli impianti eserciti per la rete del *multiplex* regionale per la trasmissione di programmi in ambito locale. La rete così realizzata sarà messa a disposizione di fornitori di servizi media audiovisivi in ambito locale, riservando il 20 per cento di capacità trasmissiva alla diffusione dei programmi di servizio pubblico contenenti l'informazione a livello regionale. In via transitoria e comunque non oltre il 30 giugno 2022, la concessionaria può utilizzare fino al 40 per cento della capacità trasmissiva del *multiplex* per la trasmissione di programmi di servizio pubblico;

b) le ulteriori reti nazionali in modalità SFN assegnate dal Ministero nel contesto della pianificazione delle frequenze definita dall'Autorità, con copertura nel momento dello *switch off* delle reti nazionali non inferiore al 95% della popolazione nazionale.

4. Ai fini della copertura degli investimenti necessari per la realizzazione delle reti di cui al comma 3, il Ministero destina alla Rai risorse finanziarie, definite nell'entità e nelle modalità di erogazione da apposita previsione normativa. La Rai, inoltre, può utilizzare, su base di non interferenza, i collegamenti mobili di comunicazione di cui all'art. 18, senza che tale utilizzo comporti il pagamento di ulteriori canoni o contributi oltre quello di concessione.

5. La Rai, a richiesta del Ministero, attraverso la partecipazione ad apposite sedi di confronto, fornirà assistenza tecnica in ordine alle verifiche o accertamenti sul territorio, anche mediante la propria partecipata Rai Way, relativi all'utilizzo della capacità trasmissiva e alla sua pianificazione.

6. La Rai monitora costantemente la qualità del servizio ed esercita ogni azione preventiva e correttiva al fine di garantire elevati *standard* qualitativi; assicura un costante rapporto con l'utenza per raccogliere segnalazioni di problematiche di ricezione; collabora con istituti di ricerca e partecipa ai tavoli istituiti dai Co.Re.Com. per approfondire le tematiche locali; assicura una idonea informazione per la migliore fruizione dei servizi.

Art. 16.

Autorizzazione all'esercizio degli impianti

1. La Rai, al fine di assicurare la fornitura del servizio, esercisce gli impianti di cui all'allegato 1.

2. Per ciascuna area tecnica e coerentemente con la tempistica di cui all'art. 15, comma 2, la Rai presenta preventivamente al Ministero la lista degli impianti costituenti le reti da esercire conformemente alle nuove assegnazioni appartenenti alle seguenti categorie:

a) impianti che non abbiano variazioni tecniche o frequenziali rispetto all'allegato 1;

b) impianti aggiuntivi o con diverse caratteristiche tecniche o frequenziali rispetto all'allegato 1, necessari per realizzare gli obiettivi di cui all'art. 15, comma 3.

3. Per ciascuna area tecnica, il *Master Plan* delle attività di cui all'art. 15, comma 2, individua gli impianti di cui al comma 2. Gli impianti di cui al comma 2, lettera *a)* sono automaticamente autorizzati; per gli impianti di cui alla lettera *b)* entro trenta giorni dallo *switch off* si intende concessa autorizzazione provvisoria all'esercizio, salvo diversa comunicazione del Ministero.

4. Per ogni realizzazione o modifica di impianti di radiodiffusione, la Rai presenta uno specifico piano esecutivo, contenente i seguenti elementi: caratteristiche radioelettriche, area di servizio, destinazione delle opere, natura e caratteristiche del tipo di distribuzione adottata. Il Ministero, entro novanta giorni dal ricevimento del piano esecutivo, si pronuncia sulla richiesta. Nel caso di accoglimento, rilascia un'autorizzazione sperimentale all'esercizio dell'impianto. Il periodo di sperimentazione, necessario per la verifica della compatibilità radioelettrica dell'impianto con quelli delle emittenti radiotelevisive legittimamente operanti ai sensi della normativa vigente, è di sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'attivazione dell'impianto da parte della Rai. Se l'impianto non viene attivato entro i sei mesi successivi al rilascio dell'autorizzazione, la Rai ne comunica le ragioni al Ministero per le determinazioni di competenza. Dopo un periodo di sei mesi dall'avvenuta comunicazione dell'attivazione dell'impianto sperimentale, senza che siano intervenuti rilievi da parte dell'Amministrazione, l'autorizzazione si intende definitiva.

5. Laddove emerga un interesse allo sviluppo o al miglioramento delle reti di radiodiffusione, la Rai potrà stipulare convenzioni o contratti con gli enti locali, secondo criteri di economicità degli investimenti, con particolare riguardo agli aspetti relativi alla salvaguardia della salute umana e alla tutela del paesaggio.

Art. 17.

Informazione al pubblico in relazione al rilascio della banda 700MHz

1. La Rai garantisce l'informazione al pubblico in ciascuna area tecnica nel corso dell'attuazione della tabella di marcia nazionale per la liberazione della banda 700MHz, utilizzando le emissioni televisive e radiofoniche e il *web*. Tale informazione dovrà essere fornita senza interruzioni fino a quando le attività non saranno ultimate in tutto il territorio nazionale.

2. La Rai informa i soggetti residenti nelle zone di volta in volta interessate dalle attività fornendo ogni opportuna conoscenza sulle modalità del processo in atto e sugli eventuali disservizi, anche momentanei, ed è tenuta ad attivare servizi gratuiti di *call center* e di numero verde al fine di dare riscontro alle richieste dei medesimi.

3. La Rai si impegna a rendere pubbliche le informazioni sugli accordi stipulati tra le associazioni degli operatori di rete e i produttori di apparati al fine di garantire adeguati livelli qualitativi.

4. La Rai si impegna a sviluppare, direttamente o attraverso le più opportune forme di cooperazione, associazione o intesa, anche attraverso partecipazione a società o consorzi, i servizi più utili al buon funzionamento della televisione digitale terrestre.

Art. 18.

Impiego dei collegamenti mobili

1. La Rai, per proprie esigenze - previa comunicazione al Ministero - o per conto di terzi previamente autorizzati dal Ministero esercisce collegamenti mobili realizzati con mezzi del tipo trasportabile installati anche a bordo di automezzi in sosta o con mezzi in movimento, funzionanti su base non interferenziale con altri operatori, nonché per realizzare collegamenti temporanei tra punti fissi.

2. La Rai, per proprie esigenze - previa comunicazione al Ministero - o per conto di terzi previamente autorizzati dal Ministero esercisce radio camere operanti nella banda dei 2 GHz.

3. Nell'espletamento dei servizi di cui ai commi 1 e 2, la Rai potrà utilizzare le frequenze assegnate anche con tecniche di modulazione digitale.

4. La Rai - previa comunicazione al Ministero - ai fini della produzione e distribuzione dei propri servizi sul territorio, utilizza collegamenti mobili nelle bande in cui essi sono allocati, con particolare riguardo alla banda dei 6 GHz.

5. La Rai per l'impiego delle frequenze necessarie ai collegamenti mobili di cui al presente articolo è tenuta ad utilizzare le apparecchiature e la canalizzazione previste dalla normativa vigente.

Art. 19.

Neutralità tecnologica

1. Con riferimento alla diffusione della programmazione televisiva, la Rai è tenuta ad assicurare che nella fase di attuazione della tabella di marcia nazionale per la liberazione della banda 700MHz, l'intera programmazione già irradiata sulle attuali reti terrestri sia visibile su tutte le piattaforme tecnologiche; a tal fine, fatti salvi i diritti dei terzi, assicura la diffusione attraverso almeno una piattaforma distributiva di ogni piattaforma tecnologica salvo quanto previsto al successivo comma 2.

2. Nel rispetto dei principi di universalità del servizio pubblico e nel bilanciamento tra gli interessi degli utenti e i diritti negoziali dell'impresa, la Rai dovrà consentire, previ accordi equi e non discriminatori, la trasmissione simultanea dei suoi canali sulle diverse piattaforme distributive televisive, a condizione che sia rispettata l'integrità dei marchi, dei prodotti e delle comunicazioni commerciali, fatti salvi i diritti dei terzi. In caso di ritardo o controversia nella conclusione degli accordi, ciascuno dei soggetti interessati può richiedere all'Autorità di verificare e stabilire, in base a criteri oggettivi quali l'ammontare del corrispettivo economico e la durata dell'accordo, le condizioni necessarie per la conclusione degli stessi.

3. La Rai è tenuta a perseguire la qualità tecnica audiovisiva e l'innovazione per la diffusione della propria offerta, valorizzando su ciascuna piattaforma tecnologica le specifiche potenzialità di evoluzione degli *standard* tecnici.

4. Al fine di assicurare una copertura integrale della popolazione, con tutte le possibilità offerte dalle varie piattaforme distributive, la Rai è tenuta ad adottare le più idonee modalità di criptaggio al fine di garantire in forma gratuita l'accesso all'intera programmazione trasmessa in *simulcast* via satellite, fatti salvi i diritti dei terzi.

5. La Rai, in conformità a quanto previsto nei commi precedenti in merito alla piattaforma tecnologica satellitare, utilizza la piattaforma gratuita Tivùsat e, con riguardo a quelle zone del territorio nazionale non raggiunte dal digitale terrestre a seguito dell'attuazione del Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze, fornisce una *smart card* della stessa piattaforma, agli utenti che siano titolati a farne richiesta da un ente certificatore terzo indicato dal Ministero.

Art. 20.

Gestione economico-finanziaria

1. Il costo delle attività derivanti dal servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è coperto a norma dell'art. 13, comma 1, della Convenzione al fine di assicurare l'equilibrato assetto economico della gestione in relazione agli obblighi posti dalla normativa e dal presente Contratto. È fatto salvo quanto previsto da contratti e convenzioni stipulate ai sensi della vigente normativa.

2. La Rai è tenuta, altresì, ad adottare criteri tecnici ed economici di gestione idonei a consentire il raggiungimento di obiettivi di efficienza aziendale e di razionalizzazione del proprio assetto organizzativo. Nell'ottica di una gestione ispirata a criteri di efficienza, la Rai si impegna a potenziare, secondo criteri di economicità, la capacità dei propri centri di produzione e persegue altresì l'obiettivo di un adeguato ritorno sul capitale e sugli investimenti, tenendo conto anche delle condizioni del mercato di riferimento.

3. Le quote dei canoni di abbonamento spettanti alla Rai, saranno attribuite alla Rai e comunicate dall'Amministrazione finanziaria con apposite informative mensili in relazione all'avanzamento delle riscossioni effettuate dallo Stato e corrisposte in tre quote di cui la prima, da erogare nei mesi di gennaio, maggio e settembre di ciascun anno, pari rispettivamente al 40 per cento, 30 per cento e 30 per cento delle previsioni di competenza iscritte sul pertinente capitolo di spesa relativo alle somme spettanti alla Rai a carico del Bilancio dello Stato, adeguato in corso d'anno alle effettive riscossioni affluite sul capitolo di entrata. Il conguaglio commisurato alle somme effettivamente riscosse sarà corrisposto con il provvedimento di assestamento dell'esercizio successivo a quello di competenza di tali introiti. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle Finanze provvederà ad emettere appositi ordini di pagare a favore della Rai, affinché le rimanenti quote siano accreditate entro la fine del mese di previsto pagamento.

Art. 21.

Contabilità separata

1. È fatto divieto alla Rai di utilizzare, direttamente o indirettamente, i ricavi derivanti dal canone per finanziare attività non inerenti al servizio pubblico, ai sensi dell'art. 47, comma 4, del TUSMAR.

2. In conformità a quanto stabilito dall'art. 47, commi 1 e 2, del TUSMAR, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, e coerentemente a quanto previsto dall'art. 14 della Convenzione, la Rai predispone il bilancio di esercizio indicando in una contabilità separata i ricavi derivanti dal gettito del canone e gli oneri sostenuti nell'anno solare precedente per la fornitura del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale rispetto ai ricavi delle attività svolte in regime di concorrenza, imputando o attribuendo i costi sulla base di principi di contabilità applicati in modo coerente e obiettivamente giustificati e definendo con chiarezza i principi di contabilità analitica secondo cui vengono tenuti conti separati.

3. La contabilità separata di cui al comma 2 è soggetta a controllo da parte di una società di revisione, nominata dalla Rai e scelta dall'Autorità tra quante risultano iscritte all'apposito albo tenuto presso la Commissione nazionale per le società e la borsa, ai sensi dell'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52». All'attività della società di revisione si applicano le norme di cui alla sezione IV, del capo II, del titolo III, della parte IV del citato testo unico.

Art. 22.

Commissione paritetica

1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente Contratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con decreto del Ministro dello sviluppo economico è istituita, presso il Ministero, un'apposita commissione paritetica composta, nel rispetto dell'equilibrio di genere, da otto membri, quattro designati dal Ministero e quattro designati dalla Rai, con l'obiettivo di definire:

a) le più efficaci modalità operative di applicazione e di sviluppo delle attività e degli obblighi previsti nel presente Contratto in coerenza con l'evoluzione dello scenario di riferimento;

b) gli opportuni interventi volti a risolvere le difficoltà di applicazione e di interpretazione eventualmente emergenti.

2. Le rispettive componenti della commissione potranno di volta in volta definire le eventuali integrazioni di apporto alla commissione in funzione degli argomenti trattati e delle questioni di carattere interpretativo e applicativo del presente Contratto.

3. Entro trenta giorni dalla costituzione, la commissione approva uno specifico regolamento per il proprio funzionamento. La segreteria tecnico-organizzativa della commissione sarà curata dal Ministero.

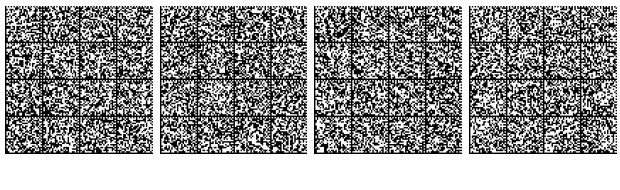

4. La Commissione, nella salvaguardia dei principi di riservatezza della gestione, stabilisce i documenti dalla stessa elaborati che possono essere resi pubblici sul sito internet della Rai.

Art. 23.

Comitato di confronto

1. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente Contratto nella *Gazzetta Ufficiale* è istituito, per la durata del Contratto stesso, un Comitato, quale sede permanente di confronto fra il Ministero e la Rai che, con carattere consultivo, esprime pareri e avanza proposte in ordine alla programmazione sociale e alle iniziative assunte dalla Rai ai sensi dell'art. 10 del presente Contratto.

2. Il Comitato è composto da dodici membri, nel rispetto dell'equilibrio di genere, di cui sei nominati dal Ministero, scelti tra i rappresentanti di commissioni, consulte e organizzazioni senza scopo di lucro di rilievo nazionale, con competenza ed esperienza sui temi di cui all'art. 10, e sei nominati dalla Rai.

3. Il Comitato è coordinato pariteticamente da un rappresentante del Ministero e da uno della Rai e si avvale, per il suo funzionamento, di personale, mezzi e servizi messi a disposizione dalla Rai. Il Comitato, entro tre mesi dalla sua costituzione, approva un regolamento di funzionamento. I coordinatori sovrintendono alla predisposizione degli strumenti e dei materiali necessari per i lavori del Comitato, coordinano i lavori delle sessioni e rappresentato il Comitato nei rapporti con Istituzioni, Enti e Associazioni.

Art. 24.

Gestione e sviluppo delle risorse umane

1. La Rai, nell'ambito di una gestione trasparente delle risorse umane, entro sei mesi dalla pubblicazione del presente Contratto nella *Gazzetta Ufficiale*, si impegna a definire un apposito piano volto a:

i) valorizzare il merito e la capacità professionale di tutto il personale dell'azienda;

ii) perseguire l'obiettivo di stabilizzare il personale con contratti a tempo determinato o di collaborazione continuativa;

iii) assicurare l'effettiva attuazione del Codice Etico aziendale in materia di tutela della dignità, della riservatezza e della salute dei lavoratori.

2. La Rai cura la formazione permanente di tutto il personale e presta particolare attenzione al reclutamento e alla formazione dei giovani, che si impegna a valorizzare anche attraverso specifici progetti per ciascuna professionalità.

3. La Rai si impegna a ricorrere prioritariamente, ai fini dell'eventuale assunzione di professionalità giornalistiche, alle graduatorie dei concorsi giornalistici indetti con avviso di selezione del 2 agosto 2013 e con bando del 24 febbraio 2014 nei limiti della loro validità e della idoneità dei candidati.

4. La Rai si impegna a verificare che a tecnici, operatori e a qualsiasi altro collaboratore esterno impiegato nelle produzioni aziendali e nella realizzazione di programmi televisivi in esecuzione di contratti di appalto siano applicate le disposizioni previste dalle vigenti normative e dai relativi contratti di categoria.

Capo II

Obblighi specifici per l'attuazione della missione

Art. 25.

Obblighi specifici

1. Ai fini dell'attuazione della missione di servizio pubblico la Rai è tenuta ad assolvere i seguenti obblighi specifici:

a) Offerta televisiva. La Rai è tenuta a riservare ai generi di cui all'art. 3, comma 2, non meno del 70 per cento della programmazione annuale delle reti generaliste (80 per cento di quella della terza rete) nella fascia oraria tra le ore 6,00 e le ore 24,00. Agli stessi generi deve essere riservata una quota non inferiore al 70 per cento della programmazione annuale complessiva delle reti tematiche. La programmazione, nel rispetto degli orari di trasmissione, deve essere diffusa in modo equilibrato in tutti i periodi dell'anno, in tutte le fasce orarie (compresa quella di *prime time*);

b) Offerta radiofonica. La Rai è tenuta a riservare ai generi di cui all'art. 4, comma 2, non meno del 70 per cento dell'offerta annuale di programmazione dei canali nazionali Radio Uno e Radio Due e non meno del 90 per cento di Radio Tre. Agli stessi generi deve essere riservata una quota non inferiore al 70 per cento della programmazione annuale complessiva dei canali tematici;

c) Offerta multimediale. La Rai è tenuta a:

i) fornire almeno il 90% della propria offerta televisiva e radiofonica lineare in *streaming*;

ii) sviluppare prodotti con contenuti innovativi in tutti i generi della programmazione;

iii) accrescere progressivamente l'offerta di prodotti provenienti dalle teche;

iv) realizzare in funzione crossmediale prodotti specifici volti alla valorizzazione della radio;

v) accrescere progressivamente l'offerta di prodotti e *format* appositamente realizzati per una fruizione sulla piattaforma IP;

d) Offerta dedicata. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *d)* della Convenzione, la Rai è tenuta a garantire un numero adeguato di ore di diffusione - come definito dall'Autorità - di contenuti audiovisivi dedicati all'educazione, ivi compresa l'educazione civica, finanziaria, assicurativa e previdenziale, alla formazione, alla promozione culturale, sociale e della famiglia, con particolare riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche, televisive, anche in lingua originale, e musicali riconosciute di alto livello artistico o maggiormente innovative, nonché allo sport e all'informazione finalizzata alla comprensione delle problematiche ambientali con particolare riferimento agli obiettivi dell'Agenda ONU 2030 in materia di sviluppo sostenibile. La diffusione degli stessi contenuti audiovisivi dovrà essere realizzata in modo proporzionato in tutte le fasce orarie, anche di maggiore ascolto, e su tutte le piattaforme distributive non a pagamento di prodotti audiovisivi;

e) Informazione. La Rai è tenuta a:

i) presentare alla Commissione, per le determinazioni di competenza, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente Contratto nella *Gazzetta Ufficiale*, un piano di riorganizzazione che può prevedere anche la ridefinizione del numero delle testate giornalistiche nonché la riprogettazione e il rafforzamento dell'offerta informativa sul *web*;

ii) riservare un canale televisivo tematico al genere di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)*;

iii) attivare strumenti finalizzati a contrastare la diffusione di *fake news* e prevedere in proposito:

l'istituzione di un osservatorio interno permanente;

lo sviluppo di specifici prodotti di natura educativa e didattica;

la realizzazione di iniziative di promozione riguardo ai rischi derivanti dalla diffusione di notizie false;

iv) sensibilizzare i conduttori dei programmi e i propri dipendenti e collaboratori, anche attraverso specifiche azioni formative, ad attenersi scrupolosamente nella loro attività ai principi del *fact checking*, adottando le migliori *best practice* di settore;

v) valorizzare e promuovere la propria tradizione giornalistica d'inchiesta;

f) Industria dell'audiovisivo. La Rai è tenuta a:

i) rispettare le disposizioni in materia di promozione (programmazione e investimento) delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, come stabilite dalla normativa vigente;

ii) pubblicare sul proprio sito Internet un documento informativo con gli obiettivi editoriali, unitamente alle caratteristiche di prodotto ritenute essenziali e che contenga almeno:

le modalità di presentazione dei progetti da parte dei produttori e le tempistiche che si impegna a rispettare per consentire a questi ultimi di conoscere, entro tempi certi e ragionevoli, se Rai è interessata (o non è interessata) ai progetti stessi;

le modalità di redazione dei *budget* di produzione, la loro composizione interna e le tempistiche relative alla loro presentazione;

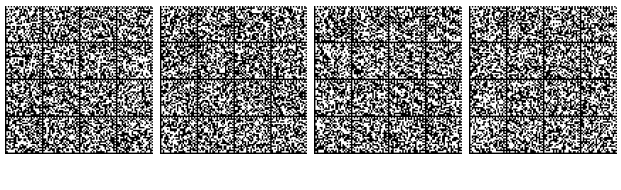

le procedure di certificazione che intende adottare al fine di rendere i costi sostenuti per la realizzazione di ciascuna opera audiovisiva del tutto trasparenti e certi;

le tempistiche di pagamento che si obbliga a seguire, conformi alle prescrizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231;

g) Minori: La Rai è tenuta a realizzare:

i) un canale tematico dedicato ai bambini e alle bambine che:

favorisca più forme di comunicazione, con tecniche e stili diversi, allo scopo di accrescerne le sensibilità;

sia privo di messaggi pubblicitari in qualsiasi forma;

ii) un canale tematico dedicato ai ragazzi e alle ragazze che:

sia aperto a tutti i generi e in collegamento con l'offerta *online* e *social*, con una particolare attenzione all'inclusione e ai portatori di disabilità, per quanto riguarda sia i contenuti sia le modalità di fruizione;

li aiuti a crescere come cittadini consapevoli, sviluppando un approccio critico, promuovendo la fiducia in se stessi, nelle proprie capacità e nella famiglia, respingendo stereotipi e rifiutando bullismo e violenza;

iii) un'adeguata promozione dell'offerta dei canali tematici di cui alla presente lettera *g)* nella propria offerta tra le ore 7,00 e le ore 23,00;

iv) valutare la possibilità di realizzare un portale *on-line*, privo di contenuti pubblicitari, dedicato esclusivamente all'offerta di canali e servizi per bambini e adolescenti. Per lo sviluppo e la produzione di contenuti e servizi digitali, la Rai potrà avvalersi del supporto e della collaborazione di altri *partner*;

h) Persone con disabilità: la Rai - coerentemente a quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della Convenzione - è tenuta a:

i) sottotitolare almeno l'85% della programmazione delle reti generaliste tra le ore 6 e le ore 24, al netto dei messaggi pubblicitari e di servizio (annunci, sigle, ecc.) nonché tutte le edizioni al giorno di Tg1, Tg2 e Tg3 nelle fasce orarie meridiana e serale, garantendo altresì la massima qualità della sottotitolazione;

ii) estendere progressivamente la sottotitolazione e le audiodescrizioni anche alla programmazione dei canali tematici, con particolare riguardo all'offerta specificamente rivolta ai minori;

iii) tradurre in lingua dei segni (LIS) almeno una edizione al giorno di Tg1, Tg2 e Tg3, assicurando la copertura di tutte le fasce orarie;

iv) assicurare, entro ventiquattro mesi dalla pubblicazione del presente Contratto nella *Gazzetta Ufficiale*, l'accesso attraverso le audiodescrizioni delle persone con disabilità visiva ad almeno i tre quarti dei film, delle *fiction* e dei prodotti audiovisivi di prima serata e ad avviare forme di sperimentazione per favorire l'accesso dei medesimi all'offerta degli altri generi predeterminati;

v) estendere progressivamente la fruibilità dell'informazione regionale;

vi) assicurare l'accesso delle persone con disabilità e con ridotte capacità sensoriali e cognitive all'offerta multimediale, ai contenuti del sito Rai, del portale Raiplay e dell'applicazione multimediale di Radio Rai, in collaborazione con enti, istituzioni e associazioni che operano a favore delle persone con disabilità;

vii) predisporre un piano di intervento per sviluppare sistemi idonei a favorire la fruizione di programmi radiotelevisivi da parte di persone con *deficit* sensoriali;

viii) attivare strumenti idonei per la raccolta di segnalazioni relative al cattivo funzionamento dei servizi di sottotitolazione e audiodescrizione, ai fini della tempestiva risoluzione dei problemi segnalati;

i) Istituzioni: la Rai è tenuta a presentare al Ministero e alla Commissione, per le determinazioni di competenza, entro dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente Contratto nella *Gazzetta Ufficiale*, un progetto di canale tematico dedicato alla comunicazione concernente le Istituzioni secondo i seguenti criteri:

i) illustrare le tematiche con linguaggio accessibile a tutti;

ii) promuovere il valore dell'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

iii) diffondere la conoscenza dei ruoli e delle attività delle Istituzioni italiane ed europee;

j) Diffusione: la Rai dovrà:

i) presentare al Ministero, per le determinazioni di competenza, entro sei mesi dall'approvazione del *Master Plan* di cui all'art. 14, comma 2, un progetto operativo finalizzato alla diffusione di tutti i contenuti audiovisivi di pubblico servizio assicurando la ricevibilità gratuita del segnale al 100% della popolazione via etere o, quando non possibile, via cavo e via satellite, coerentemente a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera *a)* della Convenzione. In caso di necessità di una scheda di decrittazione, la Rai è tenuta a fornirla all'utente senza costi aggiuntivi. Il progetto dovrà essere sviluppato in coordinamento con le autorità competenti , tenendo conto, in particolare, dei seguenti fattori:

il piano di liberazione della Banda 700;

le prospettive di evoluzione tecnologica;

la necessità di perseguire logiche l'efficienza;

il Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze e relativi piani attuativi;

ii) assicurare un grado di qualità del servizio, per quanto riguarda il servizio digitale terrestre corrispondente ad una «*location probability*» pari al 90 per cento (Atti Finali RRC GE06 UIT-R) e per quanto riguarda il servizio analogico radiofonico terrestre, salvo le implicazioni interferenziali non risolvibili con opere di compatibilizzazione radioelettrica, non inferiore al grado 3, riferito ai livelli della scala UIT-R (Unione Internazionale delle Telecomunicazioni - Radiocomunicazioni);

k) Minoranze linguistiche: la Rai - in coerenza con quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera *g)* della Convenzione - è tenuta a garantire la produzione e distribuzione di trasmissioni radiofoniche e televisive, nonché di contenuti audiovisivi, in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua sarda per la regione autonoma Sardegna, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta e in lingua friulana e slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Per le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e per le Province Autonome di Trento e di Bolzano sono rinnovate entro tre mesi le convenzioni attualmente in essere tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Rai, come previsto dalla legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modifiche ed integrazioni. La Rai è tenuta a presentare al Ministero, per le determinazioni di competenza, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente Contratto nella *Gazzetta Ufficiale*, un progetto operativo concordato con le regioni interessate ai fini della stipulazione delle relative convenzioni, fatte salve le convenzioni di cui al secondo periodo, per assicurare l'applicazione delle disposizioni finalizzate alla tutela delle lingue di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, tenendo conto, più in particolare, dei seguenti criteri:

i) differenziazione delle esigenze in funzione delle rispettive aree di appartenenza;

ii) necessità di perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza;

iii) caratteristiche delle diverse piattaforme di distribuzione con riguardo ai target da conseguire;

l) Bilancio sociale: la Rai è tenuta a presentare al Ministero, alla Commissione e all'Autorità, entro quattro mesi dalla conclusione dell'esercizio precedente, un bilancio sociale, che dia anche conto delle attività svolte in ambito socio-culturale, con particolare riguardo al rispetto del pluralismo informativo e politico, alla tutela dei minori e dei diritti delle minoranze, alla rappresentazione dell'immagine femminile e alla promozione della cultura nazionale. Il bilancio sociale dà altresì conto dei risultati di indagini demoscopiche sulla qualità dell'offerta proposta così come percepita dall'utenza e della *corporate reputation* della Rai;

m) Ricerca e sperimentazione: la Rai è tenuta a promuovere l'evoluzione tecnica e lo sviluppo industriale del Paese attraverso il presidio dell'attività degli enti di standardizzazione e attraverso le seguenti azioni:

i) sperimentare la diffusione di contenuti mediante l'uso di nuove tecnologie trasmissive su canali terrestri, satellitari e sulla banda larga fissa e mobile e di nuove piattaforme interattive nel rispetto dei principi di parità di trattamento e non discriminazione, nonché delle norme in materia di accesso alla capacità trasmissiva in digitale terrestre, previa assegnazione delle necessarie risorse frequenziali;

ii) sperimentare i nuovi sistemi di codifica, produzione e archiviazione audio e video basati anche su protocolli IP e le tecniche evolute di analisi e arricchimento del prodotto audiovisivo;

iii) valorizzare il mezzo radiofonico anche tramite la tecnologia DAB+ e le nuove tecnologie multipiattaforma;

n) Monitoraggio della qualità. La Rai è tenuta a dotarsi di un sistema di analisi e monitoraggio del gradimento e della qualità percepita circa la programmazione, tenendo conto anche delle esperienze più avanzate di rilevazione a livello europeo e internazionale. Tale sistema deve fornire elementi di valutazione per lo sviluppo di un'offerta che, coniugando gradimento, qualità percepita e audience, corrisponda alle domande e alle aspettative del pubblico. Il sistema è costituito da due distinti strumenti di rilevazione continuativa:

i) un monitoraggio e un'analisi del gradimento e della qualità percepita della programmazione, con l'obiettivo di ottenere dati relativi sia all'intera offerta Rai, sia ai singoli programmi;

ii) un monitoraggio della *corporate reputation* intesa come:

la capacità della Rai di assolvere alla missione di servizio pubblico con un'offerta declinata sulle diverse piattaforme;

il rispetto dei criteri fondamentali dell'immagine del servizio pubblico, come definiti dall'*European Broadcasting Union*;

la notorietà e il giudizio sull'offerta della Rai;

la valutazione comparativa con altre *media company* confrontabili;

la misurazione della qualità e della soddisfazione del pubblico;

o) Coesione sociale: la Rai è tenuta a dotarsi di un sistema di analisi e monitoraggio della programmazione che sia in grado di misurare l'efficacia dell'offerta complessiva in relazione agli obiettivi di coesione sociale di cui all'art. 2, comma 3, lettera *a)*, anche attraverso l'elaborazione di specifici dati di ascolto;

p) Dignità della persona: la Rai è tenuta a:

i) sensibilizzare i conduttori, nonché i propri dipendenti e collaboratori, anche attraverso specifiche azioni formative, ad attenersi scrupolosamente nella loro attività al rispetto dell'integrità e della dignità della persona e al principio di non discriminazione;

ii) realizzare un monitoraggio che consenta di verificare la rappresentazione non stereotipata del ruolo della donna e della figura femminile nei diversi ambiti della società;

q) Parità di genere: la Rai è tenuta a:

i) promuovere, nella programmazione, il valore dei principi di non discriminazione e della parità tra gli uomini e le donne, assicurandone un costante monitoraggio, anche in forma indipendente;

ii) individuare al proprio interno una struttura responsabile degli adempimenti di cui alla presente lettera;

iii) informare annualmente la Commissione sugli esiti dell'attività di monitoraggio;

r) Separazione contabile: la Rai è tenuta a presentare all'Autorità, per le determinazioni di competenza, entro dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente Contratto nella *Gazzetta Ufficiale*, un progetto operativo finalizzato ad assicurare l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 21;

s) Pubblicità. La Rai, coerentemente con le previsioni della Convenzione, è tenuta a garantire:

i) la trasmissione di messaggi pubblicitari nei limiti di quanto stabilito dagli articoli 37 e 38 del TUSMAR;

ii) l'assenza di messaggi pubblicitari sul gioco d'azzardo per favorire il contrasto alla ludopatia, fatte salve le iniziative promozionali delle lotterie a estrazione differita;

iii) la conclusione dei contratti di diffusione pubblicitaria sulla base di principi di concorrenza, trasparenza e non discriminazione, al fine di garantire un corretto assetto di mercato. Le competenti autorità di settore, anche sulla base dei dati forniti dalla Rai relativi ai prezzi di vendita degli spazi pubblicitari effettivamente praticati al netto degli sconti applicati rispetto ai listini di vendita, verificano annualmente il rispetto dei suddetti principi;

iv) l'assenza di messaggi pubblicitari in qualsiasi forma nei canali tematici per bambini;

t) Estero: la Rai è tenuta a presentare al Ministero, per le determinazioni di competenza, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente Contratto nella *Gazzetta Ufficiale*, un progetto complessivo per la realizzazione dei canali dedicati alle offerte di cui all'art. 12 e un piano strategico per il coordinamento dell'offerta internazionale;

u) Piano industriale: la Rai è tenuta a presentare al Ministero, per le determinazioni di competenza, entro sei mesi dalla data pubblicazione del presente Contratto nella *Gazzetta Ufficiale*, un piano industriale di durata triennale che, sulla base della definizione di adeguate risorse, rese disponibili dalle quote di canone destinate al servizio pubblico, per lo svolgimento delle attività di cui al presente Contratto, preveda - in coerenza con le previsioni della Convenzione - interventi finalizzati a conseguire:

i) obiettivi di efficientamento e razionalizzazione attinenti agli assetti industriali, finanziari e di produttività aziendale anche al fine di recuperare risorse da destinare al finanziamento dei progetti di cui al successivo punto *iv)*;

ii) la definizione di un coerente modello organizzativo che preveda anche l'istituzione di uno specifico ufficio studi incaricato di realizzare studi e indagini inerenti l'attività dei media di servizio pubblico;

iii) un processo di riorganizzazione e di rilancio della radiofonia;

iv) l'individuazione di una *road map* per lo sviluppo dei progetti previsti dal presente Contratto, ivi compreso quello della digitalizzazione di cui all'art. 14 con evidenza dei necessari interventi di compatibilità economica complessiva;

v) Piano editoriale: la Rai è tenuta a presentare al Ministero, per le determinazioni di cui all'art. 13, comma 2, della Convenzione, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente Contratto nella *Gazzetta Ufficiale*, un piano editoriale che:

i) sia coerente con la missione e gli obblighi del servizio pubblico;

ii) possa prevedere la rimodulazione del numero dei canali non generalisti, l'eventuale rimodulazione della comunicazione commerciale nell'ambito dei medesimi canali nonché ridefinizione della missione dei canali generalisti;

iii) sviluppi un'offerta complessiva che, attraverso la varietà dei generi e dei linguaggi, consenta di rispondere alle esigenze del pubblico nelle sue diverse articolazioni;

iv) definisca una specifica quota di risorse per lo sviluppo di *format* originali; l'importo di tale quota deve essere non inferiore a 2 milioni di euro nel primo anno di applicazione del presente Contratto e di entità progressivamente crescente negli anni successivi;

w) Continuità del servizio: la Rai è tenuta a garantire la fornitura del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, senza interruzioni o sospensioni, salvo comprovate cause di forza maggiore, fermo restando l'obbligo di effettuare le possibili operazioni di intervento. In caso di sciopero si applicano le disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni;

x) Digital e media literacy (educazione all'uso dei media): la Rai, anche attraverso accordi con istituzioni centrali e locali, con istituti di studio specializzati, con fondazioni e associazioni di promozione sociale, progetta e realizza specifici progetti di *digital* e *media literacy* con l'obiettivo di sensibilizzare, in particolare, gli studenti rispetto a un uso responsabile e critico dei media, con particolare attenzione alla televisione e al *web*.

2. Ai fini di cui al comma 1, lettera *f)*, punto *i)* si intendono:

i) per ricavi complessivi annui: il gettito derivante dal canone destinato all'offerta radiotelevisiva, nonché i ricavi pubblicitari connessi alla stessa, al netto degli introiti derivanti da convenzioni con la Pubblica Amministrazione e dalla vendita di beni e servizi;

ii) per investimenti: la configurazione di costo che comprende gli importi corrisposti a terzi per l'acquisto dei diritti e l'utilizzazione delle opere, i costi per la produzione interna ed esterna e gli specifici costi di promozione e distribuzione, nonché quelli per l'edizione e le spese accessorie direttamente afferenti ai prodotti di cui alla medesima lettera *f)*.

3. Nell'ambito della libera negoziazione tra i contraenti e tenuto conto della specificità di ogni prodotto audiovisivo, delle relative possibilità di sfruttamento e, in generale, dell'evoluzione del mercato di riferimento, la Rai, nella definizione di durata e ambito dei diritti di sfruttamento radiofonico, televisivo e multimediale - ferme restando le prescrizioni della delibera dell'Autorità 30/11/CSP - rispetterà principi di equità e non discriminazione, secondo quanto potrà essere stabilito in accordo con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative. In particolare, nella definizione di durata e ambito dei diritti spettanti

ai produttori audiovisivi ai sensi della normativa regolamentare, la Rai garantirà criteri di proporzionalità rispetto all'apporto finanziario degli stessi alle fasi di sviluppo e realizzazione della singola opera audiovisiva. La negoziazione dei diritti da parte della Rai avverrà, inoltre, in modo tale da favorire l'accesso, da parte dei produttori, al cosiddetto «*tax credit*» del settore audiovisivo; a tal fine la valorizzazione economica complessiva, riportata nei relativi contratti, sarà il risultato dell'autonoma negoziazione di ciascun diritto. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente Contratto nella *Gazzetta Ufficiale*, con apposito provvedimento del Ministro dello sviluppo economico, è istituita presso il Ministero un'apposita commissione paritetica composta da otto membri, quattro designati dal Ministero e quattro designati dalla Rai, incaricata di elaborare - in coerenza con le prescrizioni e i principi di cui al presente paragrafo - le linee guida operative che dovranno ispirare le intese con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Art. 26.

Trasparenza

1. In attuazione della legge 28 dicembre 2015, n. 220, la Rai adotta il «Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale» che prevede la pubblicazione, sulla sezione Corporate Trasparenza del sito *web* aziendale, di dati e informazioni relative alla Rai, che si impegna a mantenere aggiornate secondo gli obblighi di legge.

2. La Rai è tenuta a pubblicare sul proprio sito:

a) il bilancio annuale e semestrale, della contabilità separata, nonché quello sociale di cui all'art. 25, comma 1, lettera *l)*, del presente Contratto;

b) il presente Contratto;

c) lo Statuto sociale;

d) il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex decreto legislativo n. 231/2001;

e) il Codice etico;

f) il Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale ex legge n. 220/2015;

g) il Piano di prevenzione della corruzione ex legge n. 190/2012;

h) i risultati dei monitoraggi effettuati ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 25, comma 1, lettere *n)*, *o)*, *p)* del presente Contratto.

3. La Rai è tenuta a predisporre un apposito piano di comunicazione per stabilire un «filo-diretto» con gli utenti che preveda l'utilizzo delle diverse piattaforme a disposizione per un potenziamento delle possibilità di interlocuzione diretta con i cittadini.

4. La Rai informa annualmente la Commissione sulla realizzazione degli obiettivi di efficientamento e di razionalizzazione previsti nel presente Contratto.

Art. 27.

Comunicazioni

1. La Rai è tenuta a trasmettere al Ministero, all'Autorità e alla Commissione, entro i tre mesi successivi alla chiusura di ciascun semestre, una dettagliata informativa sul rispetto degli obblighi di cui all'art. 25, comma 1, lettere *a)* e *b)* con l'inclusione dell'elenco dei programmi per i generi di cui all'art. 3, comma 2, e art. 4, comma 2.

2. La Rai informa annualmente la Commissione sulla realizzazione degli obiettivi di efficienza e di razionalizzazione indicati nel presente Contratto, sull'attuazione del piano editoriale e sulle altre materie oggetto della verifica di cui all'art. 13, comma 2, della Convenzione.

3. Al fine di fornire una completa informativa sulle dinamiche della gestione, entro il mese di giugno di ogni anno la Rai è tenuta a trasmettere al Ministero e al Ministero dell'economia e delle finanze, all'Autorità ed alla Commissione una relazione sui risultati economico-finanziari dell'esercizio precedente che, utilizzando anche fonti non aziendali, recante informazioni anche in merito:

a) alla ripartizione del mercato pubblicitario, con evidenza della fonte di riferimento, per ciascun mezzo di comunicazione (quotidiani, periodici, televisione, radio, internet, ecc.);

b) ai ricavi pubblicitari della Rai per mezzo e per tipologia;

c) agli indici di affollamento pubblicitario per fascia oraria ed a livello complessivo.

4. La Rai è tenuta, altresì, a trasmettere al Ministero e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni dalla loro approvazione:

a) i piani industriali (economici, finanziari, di investimento e strategici);

b) le previsioni economiche e i bilanci consuntivi di esercizio e della contabilità separata;

c) i bilanci infrannuali al 30 giugno.

5. La Rai è tenuta a trasmettere al Ministero, all'Autorità e alla Commissione, per ciascun esercizio, entro i successivi tre mesi alla chiusura di ciascun esercizio, una dettagliata informativa circa l'offerta dei contenuti pubblicati e del traffico medio giornaliero generato dall'utenza, con riferimento particolare agli utenti unici, ai tempi medi di fruizione, alle tecnologie impiegate per accedere e alla provenienza degli utenti.

6. La Rai fornisce al Ministero:

a) con cadenza annuale, la necessaria documentazione con riferimento al monitoraggio della qualità tecnica del servizio di radiodiffusione e alle elaborazioni statistiche, con indicazioni del grado di estensione dei servizi, della qualità di ricezione riferita ai livelli della scala di qualità UIT-R e dell'andamento delle situazioni interferenziali e dei disturbi dei servizi, nonché i valori della disponibilità del servizio misurati utilizzando gli indicatori di qualità concordati con il Ministero; ai fini della verifica degli adempimenti relativi alla copertura, la Rai fornisce annualmente al Ministero la rappresentazione cartografica su supporto magnetico delle aree di copertura dei servizi;

b) a consuntivo, con cadenza trimestrale ed a fini statistico-informativi e senza oneri aggiuntivi, con riferimento ai collegamenti mobili di cui all'art. 16, la Rai indicherà al Ministero la frequenza impegnata, la distanza delle tratte realizzate ove si impieghino mezzi non in movimento, la distanza media delle tratte ove si impieghino mezzi in movimento e la durata del servizio effettuato.

Capo III

Norme finali

Art. 28.

Vigilanza e controllo

1. Coerentemente a quanto previsto dall'art. 12, comma 1, della Convenzione, la vigilanza sugli obblighi del servizio pubblico derivanti alla Rai dalla concessione, dalle disposizioni normative vigenti, dal presente Contratto e dagli specifici contratti di servizio conclusi con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, è affidato all'Autorità e al Ministero, secondo le rispettive competenze.

2. La Rai è tenuta a consentire l'accesso alle proprie sedi e agli impianti di radiodiffusione al personale del Ministero incaricato dei controlli e dei collaudi degli impianti.

Art. 29.

Deposito cauzionale e penali

1. A garanzia degli obblighi assunti, la Rai è tenuta a costituire, alla data di dalla data di pubblicazione del presente Contratto nella *Gazzetta Ufficiale*, presso primari istituti bancari, un deposito cauzionale di un milione di euro in numerario o in titoli di Stato di pari valore nominale ovvero una fideiussione rilasciata da primario istituto bancario. Gli interessi sulla somma depositata sono di spettanza della Rai.

2. Coerentemente a quanto previsto dall'art. 16, comma 2, della Convenzione, in caso di intervenuta decadenza il Ministero dell'economia e delle finanze ha il diritto di incamerare il deposito cauzionale di cui al presente comma.

3. Per gli inadempimenti agli obblighi assunti dalla Rai, che non comportino una penale più grave, il Ministero, dopo la debita contestazione alla Rai medesima, può applicare una penale, definita con provvedimento dell'Autorità nei suoi minimi e massimi, per ciascuna infrazione riscontrata, in applicazione del principio di proporzionalità, in conformità con quanto previsto dall'art. 15, comma 4, della Convenzione.

Art. 30.

Efficacia, adeguamento e scadenza

1. Gli effetti del presente Contratto, che ha durata quinquennale, decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Fino alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del successivo Contratto, i rapporti tra la Rai e il Ministero restano regolati dalle disposizioni del presente Contratto.

2. Il Ministero e la Rai si impegnano ad adeguare il presente Contratto alla normativa sopravvenuta.

3. Gli allegati, che costituiscono parte integrante del Contratto, non sono soggetti a pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Tali allegati sono depositati presso la Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione del Ministero.

4. Il Ministero e la Rai si impegnano a dare la massima diffusione, attraverso ogni mezzo di comunicazione, al presente Contratto.

Il Presidente: MAGGIONI

Il direttore generale: ORFEI

18A01603

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GU1-055) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

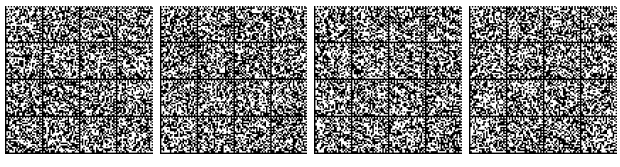

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 1 8 0 3 0 7 *

€ 1,00